

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1136

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUBINO, RUSSO GIUSEPPE, LA LOGGIA*Presentata il 12 dicembre 1979*

Modifiche alla legge 27 dicembre 1973, n. 927, concernente la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 27 dicembre 1973, n. 927, ha previsto la costruzione e la successiva gestione nel porto di Palermo di un bacino fisso in muratura idoneo ad ospitare navi fino a 150.000 tonnellate di stazza lorda da affidare in concessione alla Società « Bacino di Palermo » al cui capitale partecipano al 50 per cento ciascuno l'ESPI (Ente siciliano per la promozione industriale) e la società « Bacini Siciliani » collegata ai Cantieri navali riuniti del gruppo Fincantieri. La legge prevedeva che la convenzione atta a disciplinare — anche in deroga alla normativa vigente — il regime della concessione, avrebbe dovuto essere stipulata tra il Ministero dei lavori pubblici e la società concessionaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, vale a dire il 6 febbraio 1974. La gestione del bacino, prevista per la durata di 99 anni a decorrere

dalla data di collaudo, sarebbe passata, decorso tale termine, all'Ente autonomo del porto di Palermo, istituito con la legge 14 novembre 1961, n. 1268.

Per la realizzazione del bacino, il Ministero dei lavori pubblici veniva autorizzato a concedere alla società concessionaria un contributo di sedici miliardi, pari all'ottanta per cento della spesa necessaria, alla stregua dei costi di quell'epoca (fine 1973), alla costruzione del bacino e delle relative attrezzature.

Sfuggono ai proponenti le ragioni per le quali la società « Bacino di Palermo » e, soprattutto i soci partecipanti al capitale della stessa, nessuna idonea iniziativa abbiano finora preso al fine della realizzazione di tale importante infrastruttura nonostante che l'Ente autonomo del porto di Palermo l'abbia, con i mezzi a sua disposizione, costantemente sollecitati. Tale opera deve infatti considerarsi necessaria

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

al più organico sviluppo del porto e, soprattutto, all'attività dei Cantieri navali riuniti, giustamente ritenuti per la modernità ed efficienza degli impianti e la specializzazione delle maestranze, fra i più importanti del Mediterraneo.

La possibilità di disporre in un porto di una pluralità di bacini di carenaggio assicura ai Cantieri continuità di lavoro, ovviando al danno derivante all'economia del Paese dal dirottamento di navi che non intendono sobbarcarsi a soste dispendiose, in attesa che un bacino possa ospitarle.

E appena il caso di ricordare che l'attività dei cantieri navali — la cui naturale vocazione sia, come in quelli di Palermo, il settore riparazioni — è direttamente pro-

porzionale al numero dei bacini disponibili. Non è infatti privo di significato che il porto di Marsiglia, i cui cantieri navali possono paragonarsi, per attrezzature e dimensioni, a quelli di Palermo, dispone di ben dieci bacini di carenaggio.

Per ultimo i proponenti non possono non rilevare che il mancato impiego — in contrasto con precise scelte del Parlamento — di cospicue provvidenze, obbliga ad aggiornare la misura del contributo in proporzione almeno doppia di quello previsto dalla legge 27 dicembre 1973, n. 927.

Le considerazioni che precedono si ritengono sufficienti a coonestare l'opportunità delle chieste modifiche alla legge surrichiamata, nel senso di cui all'articolo unico, che segue.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Fermo restando quant'altro previsto dalla legge 27 dicembre 1973, n. 927, la costruzione nel porto di Palermo di un bacino fisso in muratura idoneo ad ospitare navi fino a 150.000 tonnellate di stazza lorda, è affidata in concessione all'Ente autonomo del porto di Palermo, ente di diritto pubblico, istituito con la legge 14 novembre 1961, n. 1268.

Il contributo sulla spesa occorrente per l'esecuzione dell'opera, viene elevato a lire 32 milioni e sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario in corso.